



Oggetto: Riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali.

La Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) ha modificato la normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel D.lgs. n. 148/2015 con l'obiettivo di ampliare la platea di beneficiari e di aumentare la misura economica dei trattamenti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Infatti, fermo restando l'esclusione dei dirigenti, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i lavoratori a domicilio e tutti gli apprendisti di tutti i settori contrattuali.

L'INPS, prima con la circolare n. 76 del 30 giugno 2022, poi con il successivo messaggio n. 2637 del 1° luglio 2022, ha illustrato le modifiche riguardanti gli aspetti di natura contributiva in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e fondi di solidarietà, stabilendo l'adeguamento delle aliquote contributive dal mese di luglio 2022.

La riforma, però, non coinvolge tutti i settori allo stesso modo.

Per le imprese industriali e artigiane, la Legge di Bilancio 2022 non ha, infatti, apportato rilevanti variazioni mentre per i datori di lavoro dei settori non industriali e non artigiani sono previsti in generale nuovi costi rispetto al 2021.

Per attenuare l'aumento del costo del lavoro, per il solo 2022 è stata prevista una riduzione delle aliquote ordinarie di finanziamento della Cassa Integrazione Straordinaria e del Fondo di Integrazione Salariale che, dal 2023, verranno invece versate per intero.

CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (CIGS):

Contribuzione ordinaria - I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dei datori di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.

Contribuzione solo per il 2022 - La Legge di bilancio ha previsto un'aliquota ridotta dello 0,63% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente di riferimento, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti. Ne consegue che, per l'anno 2022, la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie per i datori di lavoro interessati è pari allo 0,27% dell'imponibile contributivo (0,90 - 0,63).

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS):

Dal 1° gennaio 2022, è ampliato l'ambito di applicazione del FIS, ai datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano, a prescindere dal requisito dimensionale.

Contribuzione ordinaria – Per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, il contributo ordinario è fissato nella misura dello 0,50%. Superata la soglia dei cinque dipendenti, la predetta aliquota ordinaria è fissata nella misura dello 0,80%.

Le suddette aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

Contribuzione solo per il 2022 – E' prevista una riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del Fondo di Integrazione Salariale. La misura della contribuzione è articolata come segue:

- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a cinque dipendenti è pari allo 0,15% dell'imponibile contributivo (0,50 - 0,35);
- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti è pari allo 0,55% dell'imponibile contributivo (0,80 - 0,25);
- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di quindici dipendenti è pari allo 0,69% dell'imponibile contributivo (0,80 - 0,11);
- per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell'imponibile contributivo (0,80 - 0,56).

L' INPS, ha stabilito che, per le aziende interessate, il recupero della contribuzione arretrata da gennaio a giugno 2022, dovrà essere effettuato entro e non oltre il prossimo 30 settembre 2022.

Si comunica che lo studio sta provvedendo alle operazioni di calcolo degli arretrati con i cedolini di luglio.

Restando a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, porgiamo i più Cordiali Saluti.

STUDIO GIAROLA